

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI
Prot. 0006269 del 09/09/2020
03 (Uscita)

Al personale scolastico
All'Albo Al SITO WEB

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico , per opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali,

TRASMETTE

l'ORDINANZA n. 70 dell'8 settembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania , che

ORDINA

1. Fermi restando i provvedimenti statali e regionali vigenti in materia e fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, con decorrenza immediata:

- 1.1. A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo: - ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali; - ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale.
- 1.2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1.1. non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente scolastico di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito "negativo".
- 1.3. Al Dirigente scolastico è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti, di cui al precedente punto 1.1., secondo alinea, da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all'avvio dell'anno scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati.
- 1.4. E' demandata alle AASSLL della Campania ogni iniziativa e attività- anche con il supporto, ove necessario, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno – volta all'espletamento delle attività di screening di cui al presente provvedimento con

ogni sollecitudine e in ogni caso in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020.

- 1.5. I Dirigenti Scolastici di lavoro avranno cura di diffondere il presente provvedimento presso il proprio personale e di richiamare le sanzioni connesse all'eventuale inosservanza, previste al punto 2 del presente provvedimento.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

ALLEGATO:

- ORDINANZA n. 70 dell'8 settembre 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe SANTANGELO